



COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

DISPOSIZIONE SGE n. 9/2025

data del protocollo

**Al Sindaco
Alla Giunta Comunale**

Al Gabinetto del Sindaco

**Al Dirigente Settore 2 "Servizi alla persona"
Alla E.Q. dell'U.O. 2.3 "servizi al cittadino"
ufficio Elettorale**

**Alla E.Q. della U.O. 1.2
" Informazione, Comunicazione, partecipazione -URP"**

e, p.c. Ai Dirigenti e Responsabile U.O.A. PM

L O R O S E D I

Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Toscana.

Domenica 12 e lunedì 13 Ottobre 2025

"Comunicazione istituzionale" in periodo elettorale.

***Par condicio* in occasione delle consultazioni elettorali.**

Anche a seguito della nota della Prefettura di Firenze fasc. n. 7860/2025, acquisita al Protocollo istituzionale dell'Ente in data 19/08/2025, n. 52994, inerente l'oggetto, si ricorda che il Ministero dell'Interno ha reso noto che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 156 del 13 agosto 2025 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 18/08/2025 Sezione I n. 52 - sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale per i giorni di domenica 12 ottobre e lunedì 13 ottobre 2025 con eventuale turno di ballottaggio domenica 26 e lunedì 27 ottobre 2025.

In tale nota, in tema di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale, vengono richiamate le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l'organizzazione dei procedimenti elettorali, con particolare riguardo a quelli di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 (Testo Unico delle leggi sull'elettorato attivo) e, nella parte finale, vengono riportate alcune casistiche esemplificative.

Periodo interessato dai divieti posti alla comunicazione istituzionale, previsti dalle norme richiamate, decorre dal 28 agosto fino alla conclusione delle operazioni di voto, quindi, al 13 ottobre (salvo ballottaggio).

dott.ssa Grazia Razzino
tel. 055 8959403
email: g.razzino@comune.campi-bisenzio.fi.it
PEC: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it





IL SEGRETARIO GENERALE

Con riferimento alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa al divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, si evidenzia l'ambito di applicazione recato dall'art. 1 c.2:

*"La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, **regionali** e amministrative e per ogni referendum".*

Si richiamano di seguito, le disposizioni sulla disciplina della "comunicazione istituzionale e parità di accesso ai mezzi di informazione e sugli adempimenti in materia di propaganda elettorale" e, sinteticamente, i principi richiamati.

- Il divieto di comunicazione istituzionale per le Pubbliche Amministrazioni art. 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 -

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, e, quindi, per le prossime elezioni regionali, dal 28 agosto 2025 fino alla conclusione delle operazioni di voto, **"è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"**.

Dalla stessa data e per tutta la durata della campagna elettorale è fatto divieto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

L. 22/02/2000, n. 28 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

"Art. 9. Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali".

Relativamente all'espressione **"Pubbliche Amministrazioni"** deve essere intesa in senso istituzionale, con specifico riguardo agli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere da cittadini attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

dott.ssa Grazia Razzino
tel. 055 8959403
email: g.razzino@comune.campi-bisenzio.fi.it
PEC: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it





IL SEGRETARIO GENERALE

L'ampiezza dei concetti espressi dal Legislatore nel predetto art. 9 nasce, a parere del Ministero dell'interno, dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate. In tal senso occorre siano letti i riferimenti a "forme impersonali" e alla indispensabilità dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

Circolare MINISTERO DELL'INTERNO 17 febbraio 2005, n. 20/2005 *"Divieto per le Pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28."*

Relativamente **all'ambito oggettivo del divieto**, lo stesso trova applicazione per tutte le forme di comunicazione di cui alla Legge 150/2000.

Per comunicazione istituzionale si intendono le attività di informazione, a prescindere dal mezzo, poste in essere dalle pubbliche amministrazioni volte a conseguire l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici e la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto imposto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, ai fini elettorali, dell'Amministrazione e dei suoi organi titolari"*.

L. 07/06/2000, n. 150 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

"-Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.

4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

dott.ssa Grazia Razzino
tel. 055 8959403
email: g.razzino@comune.campi-bisenzio.fi.it
PEC: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Comune di Campi Bisenzio
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0055240/2025 del 01/09/2025
Firmatario: GRAZIA RAZZINO



IL SEGRETARIO GENERALE

c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.”

Relativamente ai **destinatari del divieto**, in ragione della sua applicazione territoriale, la formulazione scelta dal Legislatore, nel definire il contesto di applicazione della norma, non consente di distinguere il suo ambito di concreta applicazione in riferimento alla tipologia di competizione elettorale. La conferma di tale assunto è ricavabile dai pareri espressi negli anni dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), di cui si riporta a titolo d'esempio il seguente passaggio “*Dal tenore letterale della disposizione normativa si evince che non viene adoperata alcuna distinzione sotto il profilo dell'estensione del divieto, a seconda se la pubblica amministrazione sia interessata o meno dalla competizione elettorale in corso di svolgimento, ovvero se l'attività di comunicazione riguardino tematiche direttamente o indirettamente correlate alla campagna medesima*”.

Relativamente all'**impersonalità della comunicazione** significa che essa non deve mai essere riconducibile ad un singolo soggetto, ma deve essere percepita come proveniente dall'attività istituzionale dell'amministrazione e dalle decisioni dei suoi organi.

Il fine, infatti, è quello di evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale “personalizzata”, utilizzando quindi il ruolo istituzionale, che assicuri al singolo Amministratore (ma anche alla compagine politica di cui fa parte), per svolgere surrettiziamente attività di tipo propagandistico, un ritorno d'immagine spendibile in campagna elettorale. In altri termini, il Legislatore ha voluto evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dalla Amministrazione potesse sovrapporsi e interagire con l'attività di comunicazione svolta dai soggetti politici.

Relativamente all'**indispensabilità** deve, invece, necessariamente essere associato all'efficace assolvimento delle funzioni amministrative. In altri termini, durante il periodo elettorale potranno essere consentite solo quelle forme di comunicazione riconducibili alla “gestione amministrativa”. Il requisito della indispensabilità dell'attività di comunicazione è quindi associato a quello di indifferibilità.

In particolare, sussistono i requisiti dell'indispensabilità e dell'indifferibilità delle iniziative di comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente quando vi sono esigenze di urgenza o improcrastinabilità e le comunicazioni medesime non possono quindi essere diffuse al di fuori del periodo elettorale.

dott.ssa Grazia Razzino
tel. 055 8959403
email: g.razzino@comune.campi-bisenzio.fi.it
PEC: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it





COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

La comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, allorquando sia indispensabile e indifferibile ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, deve essere effettuata in forma impersonale recando esclusivamente l'emblema della Repubblica e gli eventuali strumenti di comunicazione informativa (sito internet, numero verde ecc.) necessari a veicolare l'iniziativa.

Si ricorda, infine, che, in tale contesto normativo sono, invece, certamente consentite le forme di pubblicità necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

- Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale -

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Al fine di garantire la parità di genere nei mezzi di informazione, con la legge 23 novembre 2012, n. 215 è stato aggiunto all'articolo 1, della legge 28/00, il comma 2 bis, recante *“Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini”*.

Si ritiene utile evidenziare che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Agcom, ha più volte richiamato l'attenzione dei Comuni, a porre in essere nel periodo indicato, attività istituzionali che soddisfino entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità. Si rinvia alle delibere e Faq in materia al seguente indirizzo: <https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1>.

A mero titolo esemplificativo, dunque, si riportano alcuni esempi di casistiche inerenti il divieto di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale.

1. Le amministrazioni comunali devono limitarsi a fornire informazioni sulle modalità di esercizio del diritto – dovere di andare a votare, ma non devono fornire indicazioni di propaganda al voto nei confronti di uno specifico candidato. Non possono utilizzare, dunque, la carta intestata del Comune, nonché i relativi logo e protocollo per finalità diverse da quelle meramente istituzionali e legate all'attività amministrativa dell'ente.

2. Inoltre, i titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente. Rientra ad esempio, in tale divieto anche la pubblicazione, su un profilo personale Facebook di un candidato Sindaco uscente – e ricandidato -, di un video registrato nella sala conferenze del Comune con la rappresentazione dello stemma comunale.

dott.ssa Grazia Razzino
tel. 055 8959403
email: g.razzino@comune.campi-bisenzio.fi.it
PEC: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Comune di Campi Bisenzio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0055240/2025 del 01/09/2025
Firmatario: GRAZIA RAZZINO



COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

3. Ancora, la concessione di un patrocinio con utilizzo del logo comunale rappresenta una forma di riconoscimento ed è direttamente attribuibile all'Amministrazione che lo rappresenta, rientrando, pertanto, nel novero delle attività di comunicazione istituzionale e come tale, deve soddisfare i requisiti di impersonalità e indispensabilità dei contenuti.
4. Allo stesso modo, il Comune dovrà prestare particolare attenzione all'attività di comunicazione realizzata con comunicati stampa divulgati attraverso la casella di posta elettronica istituzionale o con la pubblicazione di locandine di iniziative varie (incluse inaugurazioni) sul sito web istituzionale dell'ente che non abbiano i caratteri di imparzialità o indispensabilità.
5. Sul sito web istituzionale, inoltre, non possono essere pubblicati avvisi di iniziative e relative locandine, recanti lo stemma del Comune, la dicitura "Comune di" o l'eventuale riferimento ad Assessorati o uffici del Comune, se realizzati da un candidato sindaco che già ricopra una carica elettiva all'interno dell'ente.
6. Il Sindaco dovrà adempiere alle disposizioni relative alla relazione di fine mandato attraverso la sua pubblicazione integrale sul sito istituzionale del Comune quale atto amministrativo inviato alla Corte dei conti che racchiude le informazioni relative alle attività svolte nei quinquenni amministrativi e non già documenti di sintesi estrapolativi e sintetici di alcune sue parti che possono assimilarsi ad una funzione propagandistica dell'amministrazione uscente.
7. Parimenti, il Sindaco non può distribuire un opuscolo relativo alla rendicontazione da parte dell'ente del mandato amministrativo la cui copertina riporta il logo del Comune o recapiti e contatti.
8. Il Comune, inoltre, non può svolgere attività di comunicazione esterna se questa, per le sue caratteristiche, possa compromettere la parità di trattamento dei soggetti politici nello svolgimento della campagna elettorale. Pertanto, il Sindaco non può inviare un invito ad manifestazione dalla propria casella di posta elettronica istituzionale.
9. Ancora, l'amministratore locale, e dunque titolare di carica pubblica, non può inserire l'indicazione, tra le pagine correlate nel proprio profilo social privato, della pagina istituzionale dell'ente e altre indicazioni che consentono di accedere alle pagine e al sito istituzionali dell'ente medesimo.
10. Infine, i Sindaci e i consiglieri comunali non possono condividere, sui propri profili Facebook personali, attività e contenuti propri dell'ente poiché inducono i cittadini elettori ad attribuire al comune la provenienza della comunicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Razzino Grazia

dott.ssa Grazia Razzino
tel. 055 8959403
email: g.razzino@comune.campi-bisenzio.fi.it
PEC: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it





COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E RISPETTIVE NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA

dott.ssa Grazia Razzino
tel. 055 8959403
email: g.razzino@comune.campi-bisenzio.fi.it
PEC: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

COMUNE DI CAMPI BISENZIO Comune di Campi Bisenzio	I
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0055240/2025 del 01/09/2025	
Firmatario: GRAZIA RAZZINO	